

I commenti al codice di diritto canonico (*)

Sotto il patrocinio della Facoltà di Diritto Canonico dell'Università di Saint Paul di Ottawa, è stata pubblicata l'edizione francese dei commenti al codice di diritto canonico curati nel 1983 dall'Istituto Martín de Azpilcueta dell'Università di Navarra, opera che dalla sua prima stampa — pochi mesi dopo la promulgazione del codice — ha avuto successive edizioni, aggiornamenti e ristampe in spagnolo (Spagna e Messico), catalano, portoghese, italiano e, adesso, in francese. È stata annunciata anche la pubblicazione di un'edizione inglese, curata dalla stessa Facoltà di Ottawa.

Non aspettando a me fare una vera e propria recensione di questo lavoro, vorrei limitarmi soltanto a presentare l'edizione canadese aggiungendo alcune idee riguardo ai commenti al codice.

L'edizione canadese in lingua francese è stata preparata sulla base della quarta edizione del 1988 della Facoltà canonistica di Navarra e ulteriormente aggiornata dagli stessi curatori. L'opera corona lo sforzo di cinque anni di lavoro da parte di un'équipe di canonisti di lingua francese, diretti dai professori Caparros, Thériault e Thorn di Ottawa che, oltre ad aggiornare il volume con norme più recenti, hanno apportato una serie d'innovazioni e contributi originali che a mio avviso superano, per certi versi, l'edizione spagnola, risultando così tale opera, nel suo complesso, qualcosa di più di una semplice traduzione.

Assieme ai testi codiciali e all'accomodamento al diritto civile e canonico canadese dei commenti di Navarra, l'edizione contiene tre diverse serie di appendici. Nell'appendice I, si presenta la cost. ap. *Romano Pontifici eligendo*, circa lo svolgimento del conclave e l'elezione del Papa; la cost. ap. *Divinus perfectionis Magister*, riguardante la procedura delle cause di beatificazione e canonizzazione; la cost. ap. *Spirituali militum curae*, legge quadro degli ordinariati castrensi, e la più recente cost. ap. *Pastor bonus* di riforma della curia romana. Nell'appendice II si raccolgono ordinatamente tutte le risposte autentiche date

(*) AA.VV., *Code de droit canonique. Édition bilingue et annotée*, trad. franc. dir. di E. Caparros, M. Thériault, J. Thorn, Wilson & Lafleur Limitée, Montréal, 1990, p. XLII + 1500.

al codice dal pontificio consiglio per l'interpretazione dei testi legislativi sino all'estate del 1989. La terza ed ultima appendice contiene le norme complementari al codice di diritto canonico promulgate dalle conferenze episcopali del Belgio, Benin, Canada, Francia, Rwanda e Svizzera, il che facilita l'integrazione pratica del diritto particolare nel contesto della legislazione universale della Chiesa. Il libro si conclude con le due tavole di concordanze tra i codici del 1917 e del 1983, e con l'indice analitico dell'edizione spagnola riveduto dai curatori dell'edizione. Salvo nel caso del testo del codice, la versione francese usata nei diversi documenti è generalmente quella de « La Documentation catholique ».

Oltre a queste aggiunte di carattere normativo per via delle appendici, i curatori hanno provveduto — nell'ovvio rispetto del testo originale — all'aggiornamento dei commenti stessi là dove lo imponevano le novità normative incorporate all'ordinamento canonico dopo la pubblicazione dell'ultima edizione di Navarra. Così, oltre ad altri riferimenti normativi o alle risposte autentiche più recenti, precetti come il canone 360 o l'833 — per fare solo un paio di esempi — non potevano non incorporare le novità legislative introdotte, rispettivamente, dalla *Pastor bonus* o dal nuovo documento della congregazione per la dottrina della fede sulla professione di fede, del 1 marzo 1989.

Anche a prescindere da questi necessari aggiornamenti, la concezione stessa dell'edizione apporta a mio avviso nuovi elementi di utilità pratica rispetto a quelli contenuti nell'edizione originale, miglioramenti che non sono di ordine secondario in questo genere di pubblicazioni di sussidi giuridici. Mi riferisco soprattutto a due concreti elementi: innanzitutto, al fatto che tutti i documenti che compaiono nel testo o sono menzionati nei commenti fanno riferimento ad un unico e ben diffuso strumento, specie nei paesi francofoni, qual'è « La Documentation catholique, con la conseguente facilità di pronta localizzazione delle fonti che sono alla base della norma.

Sotto questo stesso profilo pratico strumentale volto all'obiettivo di agevolare il lavoro di applicazione della legge canonica, penso che un altro merito del libro pubblicato dall'Università St. Paul consiste nella sua stessa logicità interna e nel buon ordine, sotto il profilo tecnico-giuridico con cui è presentato l'insieme di norme, appendici, indici e tavole in esso contenute, tale che, pur essendo tutte queste componenti di per se eterogenee, esse sono ordinate secondo un criterio di fondo unitario, in ultima istanza ispirato, come dicevo, all'idea di favorire l'applicazione integrata delle norme universali e particolari. Così, nel riprodurre le risposte autentiche, i decreti generali delle conferenze, ecc., il libro adotta una disposizione tipografica concepita in funzione di presentare i documenti secondo l'ordine successivo dei canoni a cui si riferiscono, ed aggiungendo, per correttezza, il riferimento esatto al luogo di pubblicazione di ogni documento, o i dati della pubblicazione originale.

Da questo punto di vista risulta, in sintesi, un libro ben concepito e realizzato.

Per adempiere questo scopo primordialmente funzionale, com'è ovvio, le opere di questo genere vanno tenute continuamente aggiornate, accogliendo le successive novità emerse nell'ordinamento. A ciò, come dico, hanno provveduto nelle successive ristampe gli autori dei commenti — e adesso anche i curatori dell'opera canadese — modificando il testo, aggiungendo le novità rilevanti o correggendo piccoli particolari. Ma più importante di questo tipo di aggiornamento di elementi particolari, nel tipo di opere di cui si sta trattando, mi sembra che quello che debba essere messo a confronto col passare del tempo e con l'evoluzione generale dell'ordinamento è anzitutto l'impostazione generale dell'opera stessa.

A questo proposito, e lasciando da parte il fatto ovvio che anche questo lavoro avrà bisogno, prima o poi, di un rifacimento approfondito che lo renda più consono con il progressivo evolvere dell'ordinamento della Chiesa, penso che l'attuale edizione canadese indica la sostanziale attualità dell'iniziale impostazione generale e degli orientamenti forniti, a suo tempo, dal direttore del lavoro — il prof. Pedro Lombardía — in rapporto allo scopo che tale lavoro perseguiva. Questi criteri possono servire anche adesso per valutare il libro.

Come risulta dalla « *Presentation de la première édition espagnole* » riportata nel volume, all'avvio dei lavori (l'équipe di collaboratori cominciò il suo lavoro nel gennaio 1981, cioè due anni e mezzo prima della promulgazione del Codice, sulla base dell'allora *schema codicis* 1980) il prof. Lombardía — penso con chiara consapevolezza del ruolo storico ed ecclesiale che corrispondeva ai canonisti in quel momento della promulgazione della norma codiciale — propose come obiettivo prioritario di questi commenti al codice di diritto canonico quello di offrire elementi interpretativi per conoscere la *ratio legis*, il senso dei comandi, e la mente del legislatore, cercando così di contribuire a chiarire la norma favorendone l'applicazione, il che non era l'ultima delle necessità ecclesiali in un contesto — d'altronde non particolarmente incline alla ricezione delle leggi — che da tempo viveva in una situazione definita dalle autorevoli parole del card. Felici come di « vuoto legislativo di fatto ».

È chiaro che l'obiettivo scelto determinava anche l'impiego di una concreta metodologia di lavoro e contemporaneamente anche l'uso di un peculiare stile, poiché esige un genere letterario che pur essendo rigoroso, restringesse al massimo i rilievi critici o problematici — del tutto legittimi, e anche doverosi in quanto studiosi — che non contribuissero decisamente alla conoscenza o all'applicazione della legge, e che si sarebbero dovuti incanalare verso altri generi scientifici rivolti ad un pubblico più specifico.

Ammettendo in partenza il modesto ruolo scientifico di questo genere letterario in rapporto con l'obiettivo prefissato — ciò non vuol

dire, com'è ovvio, che questo sia l'unico modo di annotare un testo legislativo e neanche il solo modo di annotare il codice canonico — già in partenza — favorire l'applicazione della norma — esigevo, entro il limite del possibile, di confrontare sempre i propri punti di vista con le posizioni di quella che si poteva considerare la dottrina scientifica comune in ogni concreta materia; cioè, il lavoro doveva essere impostato — entro il possibile — nel contesto di dottrine consolidate e di convergenza. Questo, almeno, era l'obiettivo; il lettore giudicherà in quale misura sia stato effettivamente raggiunto.

Penso che questa chiara scelta iniziale — merito del Lombardía — di delimitare il contenuto di questi commenti alla *ratio* della norma codiciale considerata da una prospettiva dottrinale di convergenza e quindi aperta all'ulteriore evoluzione applicativa della norma, spiega in buona misura l'attualità d'insieme che possano avere oggi questi commenti.

Comunque sia, queste stesse caratteristiche dell'opera indicano, per altro verso, quali siano i limiti intrinseci del libro, o in altre parole, quali cose non vanno cercate nelle sue pagine. Infatti, questi commenti — il discorso riguarda anche l'edizione canadese — non possono essere visti come qualcosa di simile ad un manuale che possa sostituire ad uno specifico libro di testo per la scuola. Anche se si tratta di un genere di lavoro giuridico che difficilmente può essere portato a termine senza quel minimo di sintesi che soltanto la ricerca scientifica favorisce, questo genere di commenti non sono stati scritti con l'obiettivo di intervenire nel dibattito dottrinale né di svolgere un ruolo prettamente scientifico nel contesto della canonistica. D'altronde, ed è un'osservazione del tutto elementare, la stessa norma che è oggetto principale di questi commenti — la norma codiciale — non è neppure l'unico punto di riferimento per conoscere l'ordinamento canonico.

Un'opera adatta all'insegnamento del diritto richiede un genere di astrazione e sistematizzazione, ed una completezza nell'esposizione critica che non si trova in questi commenti, appunto perché ciò esula dai suoi obiettivi. Non è soltanto una differenza che consista nel diverso modo di esporre le materie, ma si tratta in realtà di una diversità di lavoro giuridico e di stile canonistico. Come dicevo, in questi commenti, più che presentare la coerenza del sistema di tecniche e principi giuridico-canonici che sostengono ogni singolo istituto, s'intendeva esporre la *ratio legis* delle norme codiciali.

Sembra chiaro per ciò che lo sforzo scientifico tendente a redarre un manuale di testo è ben altra cosa che il semplice mettere assieme e commentare in forma ordinata il testo delle varie norme — magari con parole diverse da quelle usate dal testo legale —, sotto l'impostazione di una qualsiasi delle correnti dottrinali avanzate in passato. Tale tipo di lavoro non offrirebbe molto di più di una sorta di commento legislativo

tematicamente ordinato, e talvolta una pura ricostruzione storico-dottrinale degli istituti la cui corrispondenza con la realtà giuridica risulterebbe dubbia o quanto meno non scontata, qualora non tenesse nel dovuto conto la doverosa necessità di ricostruire gli istituti con l'attenzione volta, oltre che all'intera dottrina giuridica, allo sviluppo applicativo delle norme nel contesto cioè dell'esperienza giuridica vissuta dalla Chiesa.

Appunto per tale diversità di metodi ed obiettivi possibili, all'avvio di questa iniziativa prevalentemente esegetica di commento al codice di diritto canonico, seguì — a iniziativa anche del Lombardía — l'idea di far maturare un insieme di manuali, trattati e monografie, che — con uno stile diverso e finalità di più ampio respiro scientifico — venissero pubblicati in una fase successiva, quando l'ordinamento canonico avesse cominciato a sviluppare i precetti codiciali permettendo così ai canonisti un tale lavoro di ricostruzione giuridica. Con ciò si cercava anche di evitare la confusione di stili, di metodi e di obiettivi, sia nella ricerca che nell'insegnamento, al momento della redazione dei semplici commenti.

Come frutto di questa seconda fase, e rimanendo soltanto nel campo della manualistica, si possono indicare opere quali: P. LOMBARDÍA, *Lecciones de derecho canonico*, Madrid, 1984 (ed. it. *Lezioni di diritto canonico*, Milano, 1985); J.M. GONZÁLEZ DEL VALLE, *Derecho Canonico matrimonial*, Pamplona, 1986; J. HERVADA, *Elementos de derecho constitucional canónico*, Pamplona, 1987 (ed. it. *Diritto costituzionale canonico*, Milano, 1989); AA.VV., *Manual de derecho canónico*, Pamplona, 1987, y E. LABANDEIRA, *Tratado de derecho administrativo canónico*, Pamplona, 1988.

Dalla « Presentation » scritta dal Lombardía nel 1983 come prefazione alla prima edizione spagnola emerge ancora un'altra osservazione che — proveniente dalla sua profonda conoscenza della situazione canonistica nei decenni precedenti — servì anche come impostazione di fondo per la redazione di questi commenti. Consisteva nella necessità, particolarmente sentita al momento della promulgazione del codice, che i cultori del diritto canonico fossero consapevoli che il periodo di *lege ferenda*, nel quale avevano dovuto lavorare per anni era ormai finito, e che s'iniziava allora un nuovo periodo di costruzione a livello scientifico.

L'osservazione, che non era affatto teorica, riguardava soprattutto un atteggiamento pratico diffuso tra i canonisti, giacché il protrarsi della revisione del codice aveva privilegiato — se non in tutte, in quasi tutte le aree canonistiche — uno stile di produzione scientifica inserita prevalentemente in una prospettiva *de iure condendo*, volta soprattutto a dare concreti suggerimenti al lavoro del legislatore canonico. Codesta situazione, prolungatasi per anni, con una norma in vigore tante volte incerta, e con una sua applicazione spesso tanto « pastorale » da non

riuscire nemmeno a scoprire il suo rapporto con i criteri di giustizia contenuti nel dato normativo — svuotando talvolta l'alto contenuto di questo concetto —, si era spesso cristallizzata in un modo di fare scienza canonica di alto profilo astratto-dottrinale ma non di rado carente della necessaria attenzione agli elementi più positivi del diritto, a cominciare dal dato normativo e proseguendo per le altre manifestazioni dell'esperienza giuridica canonica.

Nella misura in cui questo giudizio fosse esatto, tale atteggiamento doveva per forza essere sostanzialmente modificato a partire dalla promulgazione del codice, giacché l'attività scientifica del canonista non poteva non mettersi in seguito a continuo confronto con la legge e la sua concreta applicazione giuridica a supporto di una qualsiasi tesi dottrinale che, a sua volta, doveva possedere l'obbligata coerenza teologica; anzi, era in base a tutti questi elementi che si doveva costruire di seguito una dottrina propriamente giuridico-canonica.

Non saprei dire quanto valore abbia attualmente questa diagnosi circa la canonistica degli anni precedenti alla promulgazione del codice, ma non sarebbe da meravigliarsi che, dovuto ad un fenomeno di inerzia riguardo alle abitudini sviluppatasi nel periodo di *lege ferenda* a cui abbiamo fatto riferimento poc'anzi, talvolta sembri percepirsi ancora un certo modo di accostarsi alla costruzione degli istituti canonistici in base ad una trattazione ermeneutica dei testi normativi fatta alla stregua di un documento conciliare — o comunque non di natura legale — sotto la prospettiva di una qualsiasi ottica teologica-dottrinale di quelle già cristallizzate prima della promulgazione del codice. Così facendo, verrebbe offerta un'analisi non propriamente canonistica degli istituti — in realtà, non sarà nemmeno una trattazione teologica —, rinunciando ad integrarli nella completa cornice giuridica che ad essi corrisponde.

Per allontanare questo pericolo è certamente necessario non trascurare la prevalente attenzione a contrastare qualsiasi costruzione teoretica — di maggiore o minore spessore teologico — con la completa cornice canonistica dei concreti istituti, il che soltanto ci è dato di ottenere integrando la normativa codiciale nel contesto dell'insieme delle altre norme canoniche, e anche delle sentenze e degli atti giuridici riguardanti l'istituto che si vuole studiare.

In questo contesto, poco credito avrebbe una qualsiasi tesi o elaborazione dottrinale, anche se di altro profilo teoretico, su di un concreto istituto, che non risultasse concorde con lo sviluppo applicativo di tale figura giuridica: sarebbe infatti una forzatura avanzare ancora letture dei singoli istituti canonistici ancorate ai tempi di *lege ferenda* che non tenessero conto dell'evolvere giuridico di tali istituti nell'insieme dell'ordinamento canonico. Non sarebbe legittimo, per esempio, un qualsiasi riferimento ad un punto concreto del diritto matrimoniale che non tenesse conto della più recente giurisprudenza in materia; come non

si dovrebbe ragionare circa la natura della *recognitio* dei decreti generali delle conferenze episcopali prescindendo dalla concreta forma e contenuto dei singoli atti giuridici prodotti in base al can. 455; come neanche si dovrebbe fare una completa interpretazione dei canoni riguardanti i laici che non avesse presente l'es. ap. *Christifideles laici*, per non menzionare le più profonde conseguenze derivate dalla problematica posta, dopo la promulgazione del *Codex canonum ecclesiarum orientalium*, dalla necessità dello « studio comparativo di entrambi i codici », dal quale studio — e sono parole dello stesso Pontefice — « la scienza canonica ... non può prescindere » (*L'Osservatore Romano*, 27 ottobre 1990, p. 6).

Lo sviluppo applicativo delle norme a cui mi sto riferendo rivela, tra l'altro, quali siano gli aspetti centrali e quali quelli secondari del dettato normativo, mostrandoci inoltre il reale valore degli strumenti di ermeneutica giuridica. Valga come prova un esempio di natura sistematica, a proposito di quanto è successo con i seminari. Mentre il codice tenne ad affermare una considerazione dei seminari come luoghi di formazione dei futuri ministri sacri più che come centri docenti — e per questo motivo la corrispondente trattazione si decise di inserirla nella prima parte del Libro II e non nel Libro *De Ecclesiae munere docendi* —, lo sviluppo applicativo di questi canoni ha subito ridimensionato qualsiasi pretesa dottrinale che si volesse dare a detta sistematica, in quanto la nuova regolamentazione della curia romana fatta dalla cost. ap. *Pastor bonus*, ha invece affermato, non senza un lunghissimo dibattito, la competenza in materia da parte della congregazione per l'educazione cattolica invece che di quella per il clero, come sarebbe stato auspicabile tenuto conto della sistematica del codice.

Pur essendo un piccolo esempio, ciò è rivelatore in concreto del relativo valore interpretativo — un valore cioè subordinato — che, riguardo ad un concreto istituto, possa di fatto avere lo strumento ermeneutico della sistematica del corpo legale; e così ha giustamente inteso la commissione per la redazione del codice orientale evitando, con parole del suo vicepresidente, di « dare al codice una forma simile a un manuale scolastico di diritto canonico, con una determinata articolazione logica che potesse pregiudicare, nel testo stesso di legge, una certa dottrina teologica o canonica » (*L'Osservatore Romano*, 27 ottobre 1990, p. 7). Invero nemmeno ciò accade nel codice latino, giacché non è questo il compito del legislatore ma è appunto il ruolo specifico della dottrina giuridica.

Comunque, e in relazione alle idee accennate in pagine precedenti, penso non sia difficile da capire che questa dichiarazione sul ruolo subordinato della sistematica legale, possa non essere immediatamente percepita qualora si sia abituato a condurre uno studio del diritto canonico volto soprattutto a commentare la norma, poiché, rinunciando in questo

modo a fare una strutturazione critico-giuridica dell'intero ordinamento, si affida in partenza tale ruolo al legislatore, trovandosi di conseguenza condizionato dall'ordine scelto in concreto da lui per redigere le norme. Sembra necessario anche qui rispettare i ruoli di ciascuno nell'attività giuridica. Questo compito, come d'altronde quello di offrire definizioni circa i singoli istituti giuridici, non sembra spettare al legislatore canonico, ma piuttosto alla dottrina giuridica. Viceversa — e molto paradossalmente — la dottrina canonistica rischierebbe di invadere funzioni che invece sono esclusive del legislatore — e in genere della legittima autorità della Chiesa — qualora, invece di fare la costruzione giuridico-canonica di dovere in base alla concreta esperienza giuridica della Chiesa, continuasse, come all'epoca precedente alla promulgazione del codice, a discutere sulla legittimità del contenuto delle norme — ovviamente non mi riferisco qui alla discussione scientifica di concrete scelte tecniche — e a riproporre continuamente suggerimenti di *lege ferenda* volutamente lasciati da parte a suo tempo dal legislatore.

Tutto ciò va detto a proposito della pubblicazione dall'Università di Saint Paul dell'edizione commentata del codice di diritto canonico. Il valore del libro è stato apprezzato dall'editore Wilson & Lafleur, specializzato in campo giuridico, che lo presenta in un'edizione tipo manuale, ben rilegata e accompagnata da un'accurata veste tipografica.

Juan Ignacio Arrieta